



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 1 dicembre 2025)

L'anno 2025, il giorno lunedì 1 del mese di dicembre, ha avuto inizio alle ore 10:15 il Consiglio metropolitano convocato per le ore 10:00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30.04.2020 e del decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 31.03.2022.

È presente e presiede la seduta il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.  
Assiste il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio metropolitano risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri e assenti n. 6 Consiglieri, come di seguito indicato:

		P	A			P	A
Angelucci	Mariano		X	Giammusso	Antonio		X
Bevilacqua	Marta Elisa	X		Irato	Nicoletta		X
Biolghini	Tiziana	X		Mastrofrancesco	Agnese	X	
Cacciotti	Stefano	X		Michetelli	Cristina	X	
Capobianco	Angelo		X	Parrucci	Daniele		X
Chioccia	Manuela	X		Pascucci	Alessio	X	
De Filippis	Valeria	X		Pieretti	Alessia	X	
Di Stefano	Marco	X		Pizzigallo	Angelo	X	
Eufemia	Roberto	X		Proietti	Antonio		X
Ferrara	Paolo	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferraro	Rocco	X					
Frascarelli	Giancarlo	X					

Con D.P.R. del 05/11/2025 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Albano Laziale ed è stato nominato il Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco. Per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale di Albano Laziale, i Sig.ri Massimo Ferrarini e Nicola Marini sono cessati dalla carica di Consiglieri del Comune di Albano Laziale e, per l'effetto, sono decaduti dalla carica di Consiglieri metropolitani, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Con Deliberazione n. 45 del 01.12.2025, il Consiglio metropolitano: 1) ha preso atto della decadenza dalla carica di Consigliere metropolitano del Sig. Massimo Ferrarini; 2) ha surrogato il Consigliere metropolitano decaduto Sig. Massimo Ferrarini con il Consigliere metropolitano Massimiliano Marigliani; 3) ha convalidato l'elezione del Consigliere metropolitano Massimiliano Marigliani.

Con Deliberazione n. 46 del 01.12.2025, il Consiglio metropolitano: 1) ha preso atto della decadenza dalla carica di Consigliere metropolitano del Sig. Nicola Marini; 2) ha surrogato il Consigliere metropolitano decaduto Sig. Nicola Marini con il Consigliere metropolitano Barbara Bonanni; 3) ha convalidato l'elezione del Consigliere metropolitano Barbara Bonanni.

Pertanto il Consiglio metropolitano risulta composto da n. 24 Consiglieri metropolitani, oltre il Sindaco metropolitano.

(In presenza: Biolghini Tiziana, Bonanni Barbara, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Marigliani Massimiliano, Mastrofrancesco Agnese, Michetelli Cristina, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi.

In audio-videoconferenza: Bevilacqua Marta Elisa, De Filippis Valeria, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Pascucci Alessio, Pizzigallo Angelo).

## DELIBERAZIONE N. 48

OGGETTO: Regolamento di disciplina dei procedimenti in materia di opere idrauliche, opere di bonifica e di rischio idraulico (R.D. del 25/07/1904, n. 523; R.D. del 08/05/1904, n. 368; L.R. del 11/12/1998, n. 53; D.G.R. Lazio del 3/12/2024, n. 1038; Regolamento regionale del 03/01/2022, n. 1 e D.G.R. Lazio del 31/05/2022 n. 342)".

### OMISSIS

[Il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna informa il Consiglio metropolitano dell'avvenuta presentazione da parte del Consigliere metropolitano Marco Di Stefano di n. 11 Ordini del giorno alla proposta di deliberazione P47/25 (repertori dal n. 1 al n. 11 del 24/11/2025).

Il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna pone in votazione la proposta di deliberazione P47/25. La proposta di deliberazione P47/25 è approvata dal Consiglio metropolitano (Consiglieri presenti n. 19; Consiglieri favorevoli n. 19).

Il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna pone in votazione l'immediata eseguibilità per la proposta di deliberazione P47/25. L'immediata eseguibilità è approvata (Consiglieri presenti n. 20; Consiglieri favorevoli n. 20).

Il Consigliere metropolitano Marco Di Stefano illustra ciascun ordine del giorno.

Gli ordini del giorno dal n. 1 al n. 11 (repertori dal n. 1 al n. 11 del 24/11/2025), posti in votazione ciascuno dopo la relativa illustrazione, non sono approvati.

Tutti gli interventi sono riportati nel verbale della seduta].

^^

### IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 140 del 26.09.2025 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Regolamento di disciplina dei procedimenti in materia di opere idrauliche, opere di bonifica e di rischio idraulico (R.D. del 25/07/1904, n. 523; R.D. del 08/05/1904, n. 368; L.R. del 11/12/1998, n. 53; D.G.R. Lazio del 3/12/2024, n. 1038; Regolamento regionale del 03/01/2022, n. 1 e D.G.R. Lazio del 31/05/2022 n. 342)";

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 267/2000, che all'art. 19 ha attribuito alle Province la competenza relativa agli interventi di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

gli articoli 17 e 18 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, relativi al funzionamento e alle attribuzioni del Consiglio metropolitano;

il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, adottato con Decreto della Sindaca metropolitana n. 167 del 23/12/2020, modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 29/01/2025;

il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 recante "Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";

il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";

la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

la Legge Regionale n. 53 del 11/12/1998 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183";

il Regolamento Regionale del 3 gennaio 2022, n. 1 "Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche";

la D.G.R. Lazio n. 342 del 31 maggio 2022 "Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche". - Approvazione degli schemi di disciplinare per le concessioni di lunga e breve durata e dell'allegato tecnico contenente le modalità e le procedure per il calcolo del canone di concessione e degli indennizzi per utilizzo ed occupazione senza titolo;

la D.G.R. Lazio n. 1038 del 3/12/2024 "Approvazione "Vincolo Idrogeologico - Direttive 2024 sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98", e "Linee guida 2024 sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell'ambito delle competenze regionali". Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 920/2022";

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamati altresì:

il Regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5/10/2020 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 14/12/2022 recante "Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto – Approvazione";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6 del 28 marzo 2025 recante "Ratifica da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, della variazione di bilancio di cui al D.S.M. n. 24 del 28.02.2025 recante: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027- "Variazione PEG Finanziario 2025-2027" Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L. - Bando per la concessione di contributi ai comuni della Città metropolitana di Roma Capitale attraversati dai cammini di pellegrinaggio e per altre iniziative di realizzazione di eventi turistico-culturali legati ai medesimi cammini in occasione dell'Anno giubilare";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 4 aprile 2025 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 - Art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e Art. 3, comma 4, allegato 4/2 D. Lgs. n. 118/2011. Quantificazione del fondo rischi da contenzioso per il Rendiconto della Gestione 2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 – Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29 maggio 2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29 maggio 2025 recante “Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 4 giugno 2025 recante “Ratifica da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, della variazione di bilancio di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n. 40 del 17.04.2025 recante: Approvazione, in via d’urgenza ex art. 175, comma 4 del T.U.E.L. delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Servizio di gestione e notifica dei relativi verbali e finalità previste dall’art. 142 comma 12-bis del C.d.S. - Progetto “Mobilità Sicura”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 81 del 27 giugno 2025 recante “Approvazione, in via d’urgenza ex art. 175, comma 4 del T.U.E.L. delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – Contributo assegnato alla Città Metropolitana di Roma al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare favorendo forme e misure di flessibilità organizzativa ai sensi dell’art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 1 agosto 2025 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1 agosto 2025 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione”;

Premesso che:

la L.R. 53/1998 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”, artt. 9 e 12, e la L.R. n. 6/1999 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)”, art. 14, in recepimento del D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, delegano alle Province le funzioni amministrative riguardanti l’emanazione dei provvedimenti concernenti l’autorizzazione ai fini idraulici di cui all’art. 93 del R.D. 25/07/1904 n. 523 e all’art. 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368;

la D.G.R. 04/08/1998 n. 4312 “Primi adempimenti relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli Enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi delle L.R. n° 4 e 5 del 5 marzo 1997 in materia di inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti ed atmosferico” e la D.G.R. n. 3716 del 06/07/1999 “Adempimenti concernenti le direttive alle province per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi delle regionali 53/98 e 6/99 riguardanti la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici alla esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze regolato dal titolo VI del R.D. 8.5.1904 n. 368 e normativa successiva”, in recepimento di quanto disposto dall’art. 17 comma 32 della L. 15 maggio 1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, delegano alle Province le funzioni amministrative in materia di tutela del

suolo e in particolare la competenza relativa al rilascio di autorizzazioni e di pareri per l'esecuzione di opere idrauliche di cui al Capo VII del R.D. 25/07/1904 n. 523 e di lavori e manufatti interessanti le opere di bonifica e loro pertinenze di cui al titolo VI, capo I del R. D. 8/05/1904 n. 368;

per gli effetti dell'art. 1, comma 16, Legge 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni", dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma;

il Regolamento regionale del 3 gennaio 2022, n. 1, e la D.G.R. n. 342 del 31 maggio 2022, definiscono in modo dettagliato la materia delegata alle Province dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 53/1998, relativamente ai procedimenti per il rilascio, la modifica e l'estinzione delle concessioni del demanio idrico;

il vigente "Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche di competenza provinciale", adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 19 settembre 2011, risulta non allineato alla normativa regionale di settore, rendendosi necessario riformulare in modo esaustivo i procedimenti amministrativi, attraverso la predisposizione di un nuovo Regolamento che disciplini compiutamente, non soltanto il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai fini idraulici, ma, altresì, i procedimenti per il rilascio dei pareri idraulici e delle concessioni del demanio idrico, attualmente non contemplati nel vigente Regolamento, eccetto per la sola ipotesi dei pareri in caso di condono edilizio;

gli istituti che concerno la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di cui al D.Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale", non risultano declinati nel vigente "Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche di competenza provinciale";

al fine di valorizzare i principi di trasparenza, efficacia e semplificazione amministrativa della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", risulta opportuno predisporre un nuovo Regolamento dei procedimenti di competenza del Servizio 2 "Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici";

Considerata la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento in materia di opere idrauliche, opere di bonifica e rischi idraulici che tenga conto:

- a. di disciplinare in modo organico e dettagliato tutti i procedimenti di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, in piena attuazione della delega di funzioni operata dalla normativa regionale sopra menzionata;
- b. di valorizzare la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso la previsione di un apposito Sportello Telematico per il ricevimento delle istanze, la gestione informatizzata delle pratiche e il monitoraggio delle opere idrauliche autorizzate;

Ritenuto quindi di dovere approvare il nuovo "Regolamento di disciplina dei procedimenti in materia di opere idrauliche, opere di bonifica e di rischio idraulico (R.D. del 25/07/1904, n. 523; R.D. del 08/05/1904, n. 368; L.R. del 11/12/1998, n. 53; D.G.R. Lazio del 3/12/2024, n. 1038; Regolamento regionale del 03/01/2022, n. 1 e D.G.R. Lazio del 31/05/2022 n. 342)", così come allegato al presente atto;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” del Dipartimento XI “Geologico, difesa del suolo e Aree protette” Arch. Valerio Cammarata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento XI “Geologico difesa del suolo e Aree protette” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente trascritte:

1. di approvare il "Regolamento di disciplina dei procedimenti in materia di opere idrauliche, opere di bonifica e di rischio idraulico (R.D. del 25/07/1904, n. 523; R.D. del 08/05/1904, n. 368; L.R. del 11/12/1998, n. 53; D.G.R. Lazio del 3/12/2024, n. 1038; Regolamento regionale del 03/01/2022, n. 1 e D.G.R. Lazio del 31/05/2022 n. 342)" (all. A), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il Regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 19 settembre 2011;
2. di dare atto che l’allegato Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, i seguenti Consiglieri metropolitani: Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Bonanni Barbara, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marigliani Massimiliano, Mastrofrancesco Agnese, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Eufemia Roberto, Biolghini Tiziana, Mastrofrancesco Agnese) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con n. 19 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Bonanni Barbara, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marigliani Massimiliano, Mastrofrancesco Agnese, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Eufemia Roberto, Biolghini Tiziana, Mastrofrancesco Agnese), dichiara che l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità con n. 20 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Bonanni Barbara, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marigliani Massimiliano, Mastrofrancesco Agnese, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente  
Andrea Anemone

IL VICESINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente  
Pierluigi Sanna



**Regolamento di disciplina dei procedimenti in materia di opere idrauliche, opere di bonifica e di rischio idraulico (R.D. del 25/07/1904, n. 523; R.D. del 08/05/1904, n. 368; L.R. del 11/12/1998, n. 53; D.G.R. Lazio del 3/12/2024, n. 1038; Regolamento regionale del 03/01/2022, n. 1 e D.G.R. Lazio del 31/05/2022, n. 342)**

Adottato con delibera del Consiglio Metropolitan n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## INDICE

### **TITOLO I – Parte generale**

- Art. 1 – Ambito di applicazione**
- Art. 2 – Opere soggette ad autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche**
- Art. 3 – Opere non soggette ad autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche**
- Art. 4 – Opere soggette a parere in materia di rischio idraulico**
- Art. 5 – Opere non soggette a parere in materia di rischio idraulico**
- Art. 6 – Opere e interventi vietati**

### **TITOLO II – Procedimenti**

- Art. 7 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche**
- Art. 8 – Procedimento per il rilascio della concessione**
- Art. 9 – Procedimento per il rilascio del parere in materia di rischio idraulico**
- Art. 10 – Digitalizzazione della procedura di presentazione delle istanze**
- Art. 11 – Avvio del procedimento**
- Art. 12 – Fase istruttoria**
- Art. 13 – Conferenza di Servizi**
- Art. 14 – Intervento nel procedimento e accesso ai documenti amministrativi**
- Art. 15 – Motivi di diniego**
- Art. 16 – Conclusione del procedimento**
- Art. 17 – Cause di revoca**
- Art. 18 – Procedimento di revoca**
- Art. 19 – Durata dei lavori e proroga**
- Art. 20 – Voltura e Modificazioni**
- Art. 21 – Responsabilità e obblighi del destinatario dei provvedimenti**
- Art. 22 – Interventi per somma urgenza**
- Art. 23 – Pareri idraulici propedeutici al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria**
- Art. 24 – Disposizioni attuative**

### **TITOLO III – Disposizioni finali**

- Art. 25 – Giurisdizione**
- Art. 26 – Funzioni di vigilanza e sanzioni**
- Art. 27 – Normativa di rinvio**
- Art. 28 – Entrata in vigore e disciplina transitoria**



## TITOLO I

### PARTE GENERALE

#### Articolo 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni tecnico-amministrative della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata CmRC), nell’ambito del reticolo idrografico secondario del territorio regionale, quest’ultimo determinato per esclusione delle aste principali citate nella deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 5079/1999, in attuazione della delega di funzioni di cui all’articolo 9, legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, ovvero al di fuori delle materie riservate alla Regione Lazio, in materia di procedimenti di:

- a) autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- b) rilascio di pareri nelle aree perimetrata a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottati ai sensi dell’art. 65 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) rilascio di concessione demaniale ai sensi Regolamento regionale del 3 gennaio 2022, n. 1, e dalla D.G.R. n. 342 del 31 maggio 2022.

#### Articolo 2

##### Opere soggette ad autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche

1. Sono soggette ad autorizzazione della CmRC le opere idrauliche ricadenti nelle pertinenze e all’interno degli alvei fluviali, canali di bonifica, rivi e canali demaniali previste ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del R.D. 523/1904 e dagli articoli 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del R.D. 368/1904, in particolare:

- a) opere di sistemazione idraulica e regimentazione delle acque in caso di piene, quali la realizzazione di argini e/o consolidamento degli stessi;
- b) presidi ed opere a difesa delle sponde del corso d’acqua e/o interventi di riprofilatura delle stesse;
- c) infrastrutture tecnologiche lineari, aeree e a rete (linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, ecc...), sia in subalveo che in fiancheggiamento a strutture esistenti;



- d) attraversamenti viari di vario genere, quali, ad esempio, passerelle, guadi, ponti (sia pedonali che carreggiabili);
- e) l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e le modifiche delle opere preesistenti;
- f) sistemazione a verde e piantumazioni da effettuarsi nella fascia di rispetto;
- g) opere per la derivazione e captazione per approvvigionamento idrico;
- h) manufatti di scarico di acque reflue industriali e urbane;
- i) manufatti di scarico di acque meteoriche;
- j) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- k) tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 3 del presente Regolamento.

2. Le autorizzazioni vengono rilasciate con Determina del Dirigente del Servizio competente, con allegata tavola progettuale dell'opera/e idraulica/che da realizzare. La Determina Dirigenziale viene pubblicata sull'Albo Pretorio del sito Web istituzionale dell'Amministrazione.

### **Articolo 3**

#### **Opere non soggette ad autorizzazione all'esecuzione di opere idrauliche**

1. Non sono soggetti ad autorizzazione idraulica gli interventi di manutenzione ordinaria di seguito elencati:

- a) rimozione di rifiuti, potatura e/o taglio di piante dall'alveo e dalle sponde, che risultino di ostacolo al regolare deflusso delle acque e delle piene;
- b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- c) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione di rifiuti che comportino ostruzione;
- d) tutti gli interventi volti alla protezione e al mantenimento dell'alveo nonché finalizzati a garantire il mantenimento della funzionalità idraulica purché non vengano alterati lo stato, la forma, le dimensioni e la resistenza della sezione idraulica del corso d'acqua o il regime idraulico.

2. La tipologia dei lavori di manutenzione ordinaria previsti, nonché le modalità e i tempi della loro realizzazione devono essere comunicati preventivamente, entro 30 giorni dall'inizio della loro



esecuzione, al competente Servizio della CmRC.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Servizio si riserva di comunicare prescrizioni e obblighi connessi ai lavori da eseguirsi.

4. I lavori di cui al presente articolo rimangono comunque assoggettati all’acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro provvedimento eventualmente previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di intervento da eseguire.

5. Ad ultimazione dei lavori l’interessato deve comunicarne la fine e dichiarare la conformità delle opere rispetto a quanto comunicato all’inizio della procedura.

#### **Articolo 4**

##### **Opere soggette a parere in materia di rischio idraulico**

1. Ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 53/1998 “*Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183*” sono soggette a parere della CmRC in materia di difesa del suolo, disciplinato dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 368/1904, le opere idrauliche, le opere di bonifica, le sistemazioni idraulico-forestali ricadenti nelle aree perimetrare a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per nuove realizzazioni o per opere in sanatoria edilizia.

2. Sono soggette a parere della CmRC anche le procedure per sdemanializzazioni e/o demanializzazioni di tratti del reticolo idrico secondario su richiesta dell’Agenzia del Demanio (legge n. 37/1994 e legge n. 212/2003), nonché pareri richiesti all’interno di Conferenze di servizi.

3. Il parere viene rilasciato con provvedimento da parte del Dirigente del Servizio competente.

#### **Articolo 5**

##### **Opere non soggette a parere in materia di rischio idraulico**

1. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 53/1998 “*Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183*” non sono soggette a parere della CmRC in materia di difesa del suolo le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici regionali, come individuate con deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 5079/1999.



## **Articolo 6**

### **Opere ed interventi vietati**

1. È vietata la realizzazione delle seguenti opere:

- a) copertura o tombinatura dei corsi d’acqua, salvo che per motivi di pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. (art. 115, comma 1, D.lgs. 152/2006);
- b) tutte le opere, incluse le recinzioni, che impediscano o ostacolino l’accesso alla fascia di rispetto, come definita dai RR.DD. 523/1904 e 368/1904;
- c) modificazioni apportate al tracciato del corso d’acqua in mancanza di autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente (Agenzia del Demanio);
- d) tutte le opere e gli interventi di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904, all’art. 133 del RD. 368/1904, all’art. 115 D.lgs 152/2006.

## **TITOLO II**

### **PROCEDIMENTI**

## **Articolo 7**

### **Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche**

1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale, è inoltrata direttamente tramite la piattaforma digitale presente nel sito Web della CmRC presso lo Sportello Telematico Unificato, sezione “*Istanze Opere Idrauliche*”, ai sensi del seguente articolo 10.
2. Il soggetto richiedente può presentare istanza di autorizzazione per non più di quattro interferenze con il demanio idrico.
3. La presentazione dell’istanza non sostituisce e non esonera dalla richiesta di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri da ottenere da altri Enti.
4. A pena di irricevibilità, l’istanza deve essere redatta su apposito modello, completo in tutte le sue parti, in particolare di firma digitale del richiedente e deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria definite da apposito Regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale, salvo eventuali esenzioni previste dal Regolamento stesso o dalla legge.
5. I pagamenti delle spese di istruttoria avvengono tramite la piattaforma PagoPA della CmRC, a disposizione degli utenti fra i servizi *on-line* fruibili dal sito web dell’Amministrazione.
6. Dell’irricevibilità dell’istanza ne viene data evidenza all’interessato direttamente nella piattaforma



telematica di cui all’articolo 10.

7. L’istanza deve essere corredata, a pena di improcedibilità, della documentazione di seguito elencata:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 relativa al titolo di proprietà, od altro titolo attestante il possesso del diritto reale sui beni che fruiranno delle opere in progetto, riportante le generalità, l’individuazione del bene, gli estremi dell’atto o del titolo comunque denominato, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno qualora diverso dal richiedente;
- b) copia del pagamento della marca da bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972, fatte salve le esenzioni di legge;
- c) attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;
- d) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- e) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo scopo di beneficenza o l’interesse pubblico o l’assenza di lucro dell’opera idraulica;
- f) elaborati grafici digitali di progettazione delle opere almeno a livello di fattibilità tecnico- economica, redatti secondo le specifiche del D.lgs 36/2023, datati e firmati digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale comprensivi di planimetria catastale, corografia su C.T.R. ed ogni dettaglio, pianta, sezioni, utili per la definizione tecnica dell’opera, così come dettagliatamente riportato nell’apposita modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale;
- g) relazione tecnica, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale, con descrizione dettagliata delle opere, delle modalità di esecuzione e degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda del corpo idrico interessato;
- h) relazione idrologico-idraulica del bacino idrologico, se necessaria all’opera da realizzare, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale, con descrizione dettagliata e relativi calcoli idraulici, dell’impatto che le opere in progetto producono sul corso d’acqua in regime ordinario e di piena duecentennale;
- i) relazione di sintesi asseverata, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della professione;
- j) documentazione fotografica con i punti di ripresa del tratto di corpo idrico interessato dall’intervento;
- k) parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio reso ai sensi della D.G.R. n. 3716/1999.



8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono valide le autodichiarazioni rese nella istanza e nella documentazione allegata. Il Servizio si riserva la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni presentate, anche con controlli a campione.

## **Articolo 8**

### **Procedimento per il rilascio della concessione**

1. La concessione è quel provvedimento con il quale viene costituito, in favore di un soggetto richiedente, il diritto all'uso esclusivo e temporaneo dei beni del demanio idrico.
2. Nelle materie delegate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. d), L.R. 53/1998, la disciplina dei procedimenti per il rilascio, la modifica e l'estinzione delle concessioni del demanio idrico è definita dal Regolamento regionale del 3 gennaio 2022, n. 1, e dalla D.G.R. n. 342 del 31 maggio 2022, relativa agli schemi di disciplina per le concessioni di lunga e breve durata e alle modalità e alle procedure per il calcolo del canone di concessione e degli indennizzi per utilizzo ed occupazione senza titolo, a cui il presente Regolamento fa rinvio.
3. I pagamenti delle spese di istruttoria avvengono tramite la piattaforma PagoPA della CmRC, a disposizione degli utenti fra i servizi *on-line* fruibili dal sito web dell'Amministrazione.
4. L'istanza per il rilascio della concessione, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale, è inoltrata direttamente tramite lo Sportello Telematico Unificato.
5. La concessione viene rilasciata con Determina del Dirigente del Servizio competente.

## **Articolo 9**

### **Procedimento per il rilascio del parere in materia di rischio idraulico**

1. L'istanza per il rilascio del parere per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale, è inoltrata direttamente tramite la piattaforma digitale presente nel sito Web della CmRC presso lo Sportello Telematico Unificato, sezione “*Istanze Opere Idrauliche*”, ai sensi del seguente articolo 10.
2. La presentazione dell'istanza non sostituisce e non esonera dalla richiesta di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri da ottenere da altri Enti.
3. A pena di irricevibilità, l'istanza deve essere redatta su apposito modello, completo in tutte le sue



parti, in particolare di firma digitale del richiedente e deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria definite da apposito Regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale, salvo eventuali esenzioni previste dal Regolamento stesso o dalla legge.

4. I pagamenti delle spese di istruttoria avvengono tramite la piattaforma PagoPA della CmRC, a disposizione degli utenti fra i servizi *on-line* fruibili dal sito web dell'Amministrazione.
5. Dell'irricevibilità dell'istanza ne viene data evidenza all'interessato direttamente nella piattaforma telematica di cui all'articolo 10.
6. L'istanza deve essere corredata, a pena di improcedibilità, della documentazione di seguito elencata:
  - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 relativa al titolo di proprietà, od altro titolo attestante il possesso del diritto reale sui beni che fruiranno delle opere in progetto, riportante le generalità, l'individuazione del bene, gli estremi dell'atto o del titolo comunque denominato, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno qualora diverso dal richiedente;
  - b) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese procedurali e istruttorie;
  - c) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
  - d) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo scopo di beneficenza o l'interesse pubblico o l'assenza di lucro dell'opera;
  - e) elaborati grafici digitali di progettazione delle opere almeno a livello di fattibilità tecnico- economica, redatti secondo le specifiche del D.lgs 36/2023, datati e firmati digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine professionale, comprensivi di planimetria catastale, corografia su C.T.R. ed ogni dettaglio, pianta, sezioni, utili per la definizione tecnica dell'opera, così come dettagliatamente riportato nell'apposita modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale;
  - f) relazione tecnica, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine professionale, con descrizione dettagliata delle opere in progetto, delle modalità di esecuzione e degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo;
  - g) relazione idrologico-idraulica del bacino idrologico con indicazione del tirante idrico relativo alla piena duecentennale, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine professionale, con descrizione dettagliata e relativi calcoli idraulici delle opere;
  - h) documentazione fotografica con i punti di ripresa dell'area interessata dall'intervento;
  - i) parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio reso ai sensi della D.G.R. n.



3716/1999.

7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono valide le autodichiarazioni rese nell’istanza e nella documentazione allegata. Il Servizio si riserva la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni presentate, anche con controlli a campione.

## **Articolo 10**

### **Digitalizzazione della procedura di presentazione delle istanze**

1. I procedimenti disciplinati dal presente Regolamento si conformano alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.).
2. Sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale è attivato lo *Sportello Telematico Unificato* in cui, nella sezione “Istanze Opere Idrauliche”, gli interessati possono inviare le loro istanze avvalendosi di procedure digitalizzate.
3. I moduli necessari alla presentazione delle istanze di autorizzazione, di parere e di voltura sono presenti nella piattaforma suddetta presso lo Sportello Telematico Unificato, sezione “Istanze Opere Idrauliche”.
4. A favore dell’utenza è reso pubblico nella piattaforma Sportello Telematico Unificato, sezione “Istanze Opere Idrauliche” un manuale informativo contenente le istruzioni per la presentazione delle suddette istanze.
5. La procedura di cui al presente articolo non si applica alle richieste di espressione di parere in seno alla conferenza di servizi e per procedure di condono edilizio da parte delle amministrazioni comunali.
6. L’eventuale documentazione integrativa richiesta dalla CmRC è inoltrata direttamente dal richiedente tramite lo stesso Sportello Telematico Unificato.

## **Articolo 11**

### **Avvio del procedimento**

1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990., n. 241 e dell’articolo 14 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, adottato con D.C.P. n. 42 del 28/09/2010, viene comunicato al richiedente l’avvio del procedimento con l’indicazione di tutte le informazioni previste dalla normativa di riferimento fra cui: il responsabile del procedimento, la data di inizio del procedimento e il termine di conclusione dello stesso.
2. Gli atti e lo stato di avanzamento della specifica pratica inoltrata tramite la piattaforma Sportello



Telematico Unificato sono visionabili *on line* tramite la stessa.

## **Articolo 12**

### **Fase istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento provvede alla preliminare verifica della completezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza e la conformità della stessa rispetto alla normativa di settore vigente, accertando di conseguenza l'effettiva procedibilità dell'istanza.
2. Accertata l'improcedibilità dell'istanza, il responsabile del procedimento informa il Dirigente che con proprio atto comunica i motivi di improcedibilità dell'istanza, assegnando un termine di 30 giorni entro il quale l'interessato deve provvedere a trasmettere la documentazione richiesta.
3. Con la comunicazione di cui al comma precedente, si provvede a:
  - a) informare della sospensione dei termini procedurali, con previsione di ripresa a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante in forma completa;
  - b) rendere il preavviso, ai sensi dell'art. 10bis, L. 241/1990 e ss.mm.ii., che, in caso di infruttuosa decorrenza del termine suindicato, si provvederà all'archiviazione d'ufficio dell'istanza senza necessità di ulteriori comunicazioni.
4. Nel caso di integrazioni incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto, il Servizio competente provvede ad inviare ulteriore nota di sollecito scritto, a firma del Dirigente, ribadendo il permanere della sospensione dei termini procedurali e fissando a 10 giorni dalla ricezione il termine per conformarsi a quanto prescritto; contestualmente viene dato preavviso, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'intenzione dell'Amministrazione di concludere negativamente il procedimento in caso di perdurante inadempienza.
5. Acquisita tutta la documentazione necessaria, il responsabile del procedimento avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso l'esame della documentazione relativa alle diverse tipologie di istanze.
6. Durante l'istruttoria, qualora il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare e al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per la realizzazione dell'opera idraulica dalla normativa vigente, viene svolto sopralluogo conoscitivo dei luoghi oggetto dei lavori da eseguire ed anche eventuale confronto con l'istante.
7. Dell'esito del sopralluogo viene redatta relazione, contenente il nominativo degli intervenuti alla visita dei luoghi e le eventuali dichiarazioni degli interessati. La relazione è sottoscritta dagli intervenuti



al sopralluogo.

8. Durante la fase istruttoria, viene disposta la sospensione dei termini procedurali nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, emergano elementi tali da rendere necessaria la richiesta di approfondimenti e/o modifiche progettuali.

9. Qualora nel corso dei procedimenti dovessero essere emanate, da parte delle Autorità di Bacino competenti, nuove disposizioni, norme attuative o aggiornamenti di perimetrazione delle aree a rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico, ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi si applicheranno a vantaggio della sicurezza, le disposizioni e le perimetrazioni aggiornate e vigenti al momento dell'esame istruttorio, con facoltà per il Servizio competente dell'Amministrazione di richiedere eventuali adeguamenti documentali necessari a rispondere a quanto prescritto e previsto dalla nuova normativa.

### **Articolo 13**

#### **Conferenza di servizi**

1. La conferenza di servizi decisoria deve sempre essere indetta quando, per la conclusione di un procedimento, è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall'art. 14, c. 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

2. Spetta all'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento conclusivo la verifica di quanto dichiarato dal progettista, in sede di istanza, circa i vincoli territoriali insistenti sull'area di intervento, con la conseguente individuazione degli atti di assenso necessari per l'approvazione dell'intervento, ai fini dell'eventuale indizione della conferenza di servizi.

3. In sede di conferenza il progetto da approvare deve essere il progetto di fattibilità tecnico-economica, contenente tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera f) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. In caso di interventi ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico, l'efficacia del parere idraulico rilasciato in conferenza è subordinato, ai sensi dell'art. 46 delle NTA del PAI, all'ottenimento del parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente, se previsto dalle norme. Tale parere è comunque anch'esso rilasciato entro i termini di conclusione della conferenza e del parere tecnico rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 3716/1999.

5. Per interventi ricadenti all'interno del perimetro di un'area naturale protetta, ove il nulla osta



dell’Ente gestore ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 29/1997 risulti già preventivamente acquisito e prodotto a corredo dell’istanza, si prescinde dall’indizione della Conferenza di servizi solamente se non risultano da acquisire altri pronunciamenti.

6. Ove il Servizio ravvisi carenze documentali impeditive della piena valutazione, provvede ad effettuare la necessaria richiesta di integrazioni documentali nei tempi e nei modi indicati nell’atto di indizione della conferenza. In assenza di adeguato riscontro e produzione della documentazione mancante entro i termini previsti dalla conferenza di servizi, non potrà considerarsi acquisito il silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

7. Il parere espresso in sede di conferenza di servizi non dà titolo all’occupazione del bene demaniale e per la realizzazione delle opere rimane fermo l’obbligo della richiesta della concessione di pertinenze idrauliche, di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, corrispondendo i relativi canoni determinati ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2022 e della D.G.R. n. 342 del 31/05/2022.

#### **Articolo 14**

##### **Intervento nel procedimento e accesso ai documenti amministrativi**

1. Gli istituti che regolamentano l’intervento nel procedimento e l’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 97/2016, nonché dalle normative vigenti e dai regolamenti interni dell’Ente.

#### **Articolo 15**

##### **Motivi di diniego**

1. Al termine dell’istruttoria, accertato che l’istanza di parere o di autorizzazione non possa trovare accoglimento perché non corrispondente agli interessi idraulici tutelati dalla normativa di riferimento ovvero, permanga il rischio idraulico, il Dirigente con proprio atto nega l’autorizzazione, rigettando la relativa istanza, o emette parere non favorevole.

2. L’autorizzazione o il parere sono negati nei seguenti casi:

- a) parere non favorevole del Consorzio di Bonifica competente per territorio;
- b) realizzazione di opere espressamente vietate dalla normativa vigente in materia;
- c) realizzazione di opere che rappresentino pericolo per la pubblica incolumità o che possano causare danneggiamento al demanio idrico;
- d) motivate ragioni ed esigenze di pubblico interesse.

3. Prima dell’adozione del formale provvedimento di diniego ovvero del parere non favorevole, viene



data comunicazione all’interessato, ai sensi dell’art. 10**bis** della Legge n. 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, assegnando un termine di giorni 10 per l’invio di osservazioni scritte e memorie delle quali si terrà conto nella redazione del provvedimento finale.

## **Articolo 16**

### **Conclusione del procedimento**

1. Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 20 settembre 2010, in conformità alla normativa regionale di riferimento per materia (D.G.R. Lazio n. 1038 del 3 dicembre 2024), i procedimenti di competenza del presente Regolamento devono concludersi entro 180 giorni dalla ricezione della relativa istanza.
2. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’istituto del silenzio assenso non trova applicazione nei confronti degli atti e procedimenti disciplinati dal presente Regolamento.
3. Quando il parere è richiesto in seno ad una conferenza di servizi, si applicano i termini specificatamente previsti dal suddetto istituto di semplificazione, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. Quando il procedimento non si debba concludere ai sensi del precedente articolo 15, sussistendo le circostanze e le ragioni di diritto per l’esito favorevole dell’istanza, il Dirigente con proprie distinte Determine Dirigenziali rilascia: l’autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche, di cui del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, e la concessione all’occupazione del demanio idrico di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 8 del presente Regolamento.
5. Quando il parere richiesto nelle aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottati ai sensi dell’art. 65 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, non riscontra motivi ostativi, il Dirigente con proprio atto provvede con parere favorevole che viene rilasciato all’interessato ovvero rassegnato in conferenza di servizi.
6. L’Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale può prescrivere particolari modalità per l’esecuzione dei lavori, impartendo prescrizioni specifiche o limitazioni necessarie a garantire la salvaguardia e la sicurezza del territorio e dei beni immobili e l’incolumità della cittadinanza.
7. Al personale del Servizio deve essere permesso l’eventuale accesso al cantiere, previa comunicazione e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri edili, per controllare che vengano osservate le prescrizioni e la coerenza delle opere in corso con quanto riportato nel provvedimento di autorizzazione.



8. I provvedimenti emessi non si sostituiscono ad eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni.

9. Nei provvedimenti viene data esplicita menzione dell'avvenuta verifica dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del provvedimento, contestualmente viene attestata, da parte del Dirigente che sottoscrive l'atto, l'assenza di proprio conflitto d'interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6- bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., degli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale.

10. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza, il Servizio preposto provvede alla pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni sul sito Web istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale all'interno dell'Albo Pretorio.

11. Ai soggetti richiedenti viene data comunicazione con cui si avvisa che il rilascio in formato digitale delle Determine Dirigenziali è subordinato al pagamento degli oneri previsti e della marca da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, fatte salve le esenzioni di legge, assegnando un termine di 30 giorni.

12. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si provvede con formale sollecito assegnando ulteriori 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di positivo riscontro da parte del soggetto richiedente, si avvia la procedura per la revoca di cui all'articolo 17.

## **Articolo 17**

### **Cause di revoca**

1. L'atto autorizzatorio di cui all'articolo 7 è revocato, con apposita Determina Dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) mancato invio della marca da bollo entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento, ai sensi del precedente articolo 16, comma 11;
- b) inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio;
- c) realizzazione delle opere e dei lavori in modo difforme da quanto indicato nell'atto autorizzatorio e negli allegati presentati a corredo dell'istanza, senza l'assenso preventivo della CMRC;
- d) mancato rispetto dei tempi di conclusione dei lavori di cui al successivo articolo 19;
- e) sopravvenute condizioni diverse rispetto a quelle che hanno determinato il rilascio dell'atto o nuova valutazione dell'interesse pubblico;
- f) rinuncia da parte del soggetto autorizzato;
- g) impossibilità ad effettuare i lavori autorizzati;



- h) rifiuto o mancato pagamento dei canoni concessori in caso di occupazione di aree demaniali.
2. Il parere di cui all'articolo 9 è revocato, con apposito atto a firma dirigenziale, nei seguenti casi:
- a) inottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere;
  - b) realizzazione delle opere e dei lavori in modo difforme da quanto indicato nel parere e negli allegati presentati a corredo dell'istanza, senza l'assenso preventivo della CmRC;
  - c) mancato rispetto dei tempi di conclusione dei lavori di cui al successivo articolo 19;
  - d) sopravvenute condizioni diverse rispetto a quelle che hanno determinato il rilascio del parere o nuova valutazione dell'interesse pubblico;
  - e) rinuncia da parte del soggetto autorizzato;
  - f) impossibilità ad effettuare le opere di cui al parere.

## **Articolo 18**

### **Procedimento di revoca**

1. Nei casi di cui all'articolo 17, all'interessato viene data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del responsabile del procedimento e con l'invito a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione osservazioni in merito alle motivazioni addotte dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990.
2. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni pervenute non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni, si procede all'emanazione del provvedimento di revoca, nel quale sono riportate le osservazioni dell'interessato e le motivazioni della loro valutazione negativa da parte della Città metropolitana di Roma Capitale (CmRC).
3. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'interessato.

## **Articolo 19**

### **Durata dei lavori e proroga**

1. I lavori autorizzati e quelli oggetto di parere favorevole devono essere realizzati nei tempi e nei modi previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., qualora applicabile.
2. È fatto obbligo al soggetto autorizzato e destinatario di parere di trasmettere al Servizio competente la comunicazione di inizio e di fine lavori e la dichiarazione di conformità dei lavori rispetto a quanto comunicato all'inizio della procedura.
3. Il mancato rispetto dei tempi di conclusione dei lavori determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione o del parere, ai sensi degli articoli 17 e 18.



4. L'interessato può inoltrare motivata istanza di proroga.

## **Articolo 20**

### **Voltura e Modificazioni**

1. In caso di modifica della titolarità dell'atto o di cessione dello stesso, il soggetto subentrante deve trasmettere richiesta di voltura tramite lo sportello telematico di cui all'articolo 10, secondo la modulistica predisposta; alla domanda devono essere allegati l'assenso alla voltura del precedente titolare dell'atto e la marca da bollo, ove dovuta, oltre la documentazione prevista nello stesso modulo.
2. All'interessato viene data comunicazione a mezzo pec della conclusione del procedimento con indicazione della Determina Dirigenziale autorizzativa della voltura.
3. Si applica la procedura di cui all'articolo 16 relativamente alla conclusione del procedimento e al ritiro del provvedimento finale.
4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 16, si procede alla revoca del provvedimento di voltura secondo la procedura di cui all'articolo 18.
5. Qualsiasi variazione delle informazioni contenute nell'atto autorizzatorio deve essere comunicata alla Città metropolitana di Roma Capitale (CmRC) che si riserva di valutare la necessità di emettere eventuali nuovi provvedimenti o di richiedere quant'altro ritenuto opportuno.
6. Tutte le varianti dei lavori autorizzati devono essere comunicate alla CmRC. Le opere previste in variante devono essere asseverate da relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico abilitato, da cui si evincano le modifiche sostanziali o meno rispetto all'opera già autorizzata. Se le opere in variante risultano sostanziali, la CMRC provvede ad emettere un nuovo atto autorizzatorio, a cui si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento. Se le opere in variante risultano non sostanziali possono essere eseguite a partire dal 30° giorno dalla data di comunicazione.

## **Articolo 21**

### **Responsabilità e obblighi del destinatario dei provvedimenti**

1. Il soggetto autorizzato all'esecuzione delle opere ed interventi sui corsi d'acqua o in aree a rischio idraulico (P.A.I.) rappresenta il solo responsabile delle opere realizzate e rimane assoggettato:
  - a) ad assumersi la responsabilità di tutti i danni, nessuno escluso, che possono essere comunque arrecati a persone e a cose, sia in conseguenza dell'esecuzione che dell'esercizio delle opere cui è autorizzata, risarcendo o indennizzando in proprio i soggetti lesi;



- b) alla manleva a proprio nome e per gli aventi causa della Città metropolitana di Roma Capitale da ogni responsabilità di danni a persone o cose derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'opera autorizzata od oggetto di parere;
- c) provvedere, a propria cura e spese, al ripristino a regola d'arte dei sedimenti e di ogni altra opera che venisse manomessa o danneggiata durante il corso dei lavori, per impedire che si verificano ostacoli di qualsiasi natura al regolare deflusso delle acque, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata;
- d) apportare modifiche parziali o totali, nonché rimuovere le opere eseguite per il sopraggiungere di esigenze di carattere idraulico, per motivi di pubblico interesse in genere e qualora, a giudizio di questa Amministrazione, della Regione Lazio o dello Stato, ne ricorrano gli estremi, senza alcun diritto a titolo di rimborso di spese o di indennizzo.

## **Articolo 22**

### **Interventi per somma urgenza**

1. Possono essere eseguiti interventi negli alvei fluviali necessari per tutelare la pubblica e privata incolumità, l'inquinamento ambientale e garantire la sicurezza idraulica, in mancanza di preventiva autorizzazione della Città metropolitana di Roma Capitale, con la procedura della somma urgenza prevista dalla normativa vigente.

## **Articolo 23**

### **Pareri idraulici propedeutici al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria**

1. In merito alle opere realizzate senza titolo edilizio in aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), qualora vi siano le condizioni di rispetto della normativa di settore, può essere rilasciato il parere idraulico su richiesta del competente Ufficio comunale ai sensi dell'art. 32 Legge 47/85 per vincolo di esondazione/sommergibilità e del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

2. Restano comunque ferme le responsabilità penali, civili ed amministrative dell'autore degli interventi.

## **Articolo 24**

### **Disposizioni attuative**

1. Il Dirigente del Servizio, con proprio successivo atto, provvede ad emanare le disposizioni e le eventuali linee guida tecniche attuative del presente Regolamento.



### **TITOLO III**

#### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 25**

##### **Giurisdizione**

1. L'interessato può proporre ricorso avverso i provvedimenti disciplinati dal presente Regolamento al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ritiro del provvedimento.

#### **Articolo 26**

##### **Funzioni di vigilanza e sanzioni**

1. L'attività di controllo nelle materie disciplinate del presente Regolamento può essere svolta, per quanto di rispettiva competenza, dal personale del Servizio competente (per i soli aspetti tecnico-amministrativi) e dagli Organi di Polizia amministrativa e giudiziaria preposti (Carabinieri Forestale, Polizia Metropolitana, Guardiaparco aree naturali protette e Polizia Locale dal Comune presso cui ricade l'intervento).

2. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il diritto di effettuare controlli ispettivi o richiedere accertamenti agli Organi di vigilanza nel corso della fase istruttoria, nonché in fase di esecuzione dei lavori ed anche a lavori ultimati.

3. La violazione della normativa in materia di opere idrauliche, la realizzazione di opere prive dell'autorizzazione o del parere, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal R.D. 523/1904, dal R.D. 368/1904, dalla L.R. 53/1998 (art. 43) e dalla normativa vigente in materia edilizia.

4. Le dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità sono punite ai sensi del Codice penale, come indicato dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

#### **Articolo 27**

##### **Normativa di rinvio**



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di opere idrauliche, di perimetrazione di aree a rischio idraulico, di edilizia, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

## **Articolo 28**

### **Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo adotta.
2. Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, per le quali si seguirà il procedimento descritto nel presente Regolamento.
3. Nelle more della piena funzionalità dello sportello telematico di cui all'articolo 10, l'inoltro delle istanze, le comunicazioni, le trasmissioni, le richieste e le integrazioni vengono effettuate tramite pec.